



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N°179/2020

Roma 25/09/2020

Tax credit per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Roma 25 settembre 2020 _ Con il provvedimento 11/9/2020, n. 302831 l'Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale massima di credito utilizzabile per la **sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**: La misura è pari al 15,6423% del credito richiesto, da utilizzare in compensazione indicando il seguente codice tributo: "6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

L'art. 125 del DL Rilancio convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha completamente riscritto il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato all'articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 conv. con L. 27/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020 conv. con L. 40/2020), articoli che vengono abrogati. Alla platea dei soggetti beneficiari vengono ammessi, oltre imprese e professionisti, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In sede di conversione del DL Rilancio la platea dei beneficiari è ulteriormente ampliata alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, c. 4, DL n. 34/20120, conv.). L'altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%.

Con le circolari n. 20/E del 10 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio introduce anche il credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro esterni** (art. 120): è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus (per esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema); è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro di spese per beneficiario (dunque importo max del credito pari a 48.000 euro).

Con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

L'articolo 122 del decreto rilancio consente la cessione dei predetti crediti d'imposta a diversi soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché il locatore.

Tax credit sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

<p>D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. (art. 125 che abroga gli artt. 64 e 30 del dl 18/2020 e del DI 23/2020)</p>	<p>Ambito soggettivo : Imprenditori, professionisti e enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In sede di conversione sono state incluse anche le strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché in possesso del codice alfanumerico (“codice identificativo”).</p> <p>Ambito oggettivo: Riguarda i costi sostenuti per:</p> <p>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;</p> <p>b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p> <p>c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p> <p>d) l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p> <p>e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione</p> <p>Incentivo: tax credito del 60% dei costi sostenuti nel 2020 fino ad un massimo di 200.000 euro di spesa e di 60.000 di credito utilizzabile. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del 15,6423% resa nota nel provv. 11/9/2020, n. 302831. Ai fini della compensazione, nel modello F24 va indicato il seguente codice tributativo: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (Risp. n. 52/2020).</p> <p>Utilizzo del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente in compensazione con modello F24 o, in alternativa - ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. <p>Ai fini dell’utilizzo del beneficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (un milione di euro), e quello annuale di 250 mila euro; 2) il credito: <ol style="list-style-type: none"> a. non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito; b. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
<p>Circolare</p>	<p>Ambito soggettivo</p>

10/7/2020, n. 20
Prov. n.
259854/2020

- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
 - enti e società IRES;
 - persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
 - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti (a prescindere dall'attività svolta).
- Esclusi: soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo in maniera non abituale.
- Ambito oggettivo: Spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti (inclusi gli strumenti) nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (attenzione: l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», mentre possono rientrarvi le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati). E' necessaria apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi);
 - l'acquisto (valgono anche le spese per l'attività svolta in economia a condizione che siano rispettate le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna) di:
 - a) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - b) prodotti detergenti e disinfettanti;
 - c) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - d) dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

	<p>(i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, necessitano di tale documentazione per l'ammissibilità ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).</p> <p>Utilizzo del credito: cessione e compensazione solo a seguito del sostenimento delle spese. Necessaria comunicazione, da inviare nel periodo dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.</p>
--	---

Cessione del credito (regole valide per entrambi i crediti)

Art. 122 dl 34/2020 conv.	Prov. n. 259854/2020
<p>Ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi:</p> <p>1) istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>2) Il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (estensione effettuata in sede di conversione).</p>	<p>Ai fini della cessione: compilazione del modello (di cui al provv. n. 259854/2020) per comunicare l'opzione della cessione del credito, specificando l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020</p> <p>Invia il modello direttamente o tramite intermediario, con modalità telematiche, utilizzando:</p> <p>a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Entro 5 giorni riceve una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto.</p>

Tax credit adeguamento ambienti di lavoro esterni

Artt. 120–122 dl 34/2020 conv.	Circolare 10/7/2020, n. 20 Prov. n. 259854/2020
<p>Ambito soggettivo</p> <p>Imprese e autonomi che svolgono l'attività in luoghi aperti al pubblico + associazioni, fondazioni e altri enti privati , compresi gli enti del Terzo settore</p>	<p>- imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;</p>

<p>Si tratta di soggetti che svolgono una delle attività indicate nell'allegato 1 all'art. 120 del dl 34/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - enti e società IRES; - stabili organizzazioni di soggetti non residenti; - persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo. <p>Esclusi soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</p>
<p>Ambito oggettivo Riguarda i costi sostenuti per gli interventi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Possibile individuazione ulteriori spese o soggetti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.</p> <p>Tax credit: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.</p>	<p>1) Interventi agevolabili (quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza (inclusi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica); b) interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza"). <p>Devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.</p> <p>2) Investimenti agevolabili: quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo". Si tratta di quegli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori) (sviluppati internamente o acquisiti esternamente).</p> <p>Le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Vengono imputate per cassa per i professionisti e gli enti non commerciali, oltre che per le imprese individuali e per le

	<p>società di persone in regime di contabilità semplificata);</p> <p>2) Vengono imputate per competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria</p> <p>3) si considerano al netto dell'iva. (però l'iva indetraibile entra nel costo).</p>
<p>Utilizzo del credito esclusivamente in compensazione con modello F24 o, in alternativa</p> <p>- ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>	<p>Cessione e compensazione solo a seguito del sostenimento delle spese.</p> <p>Necessaria comunicazione, da inviare nel periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (vedi anche provv. n. 259854/2020).</p> <p>Ai fini dell'utilizzo del beneficio:</p> <p>1) è possibile il cumulo con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;</p> <p>2) il credito è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (senza l'applicazione del limite di un milione di euro o quello annuale di 250 mila euro).</p>

Cessione del credito (regole valide per entrambi i crediti)

Art. 122 dl rilancio conv	Provv. n. 259854/2020
<p>Ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi:</p> <p>1) istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>2) Il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (estensione effettuata in sede di conversione).</p>	<p>Ai fini della cessione:</p> <p>compila il modello (di cui al provv. n. 259854/2020) per comunicare l'opzione della cessione del credito, specificando l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020</p> <p>Invia il modello direttamente o tramite intermediario, con modalità telematiche, utilizzando:</p> <p>a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Entro 5 giorni riceve una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto.</p>

ALLEGATO

